

Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

Art. 1 -FINALITA'

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, intende favorire lo sviluppo della cultura di prevenzione della crisi d'impresa, contrastare le difficoltà economico-finanziarie delle piccole e medie imprese delle province di Livorno e Grosseto e sostenere le stesse a garantire il principio della continuità aziendale, favorendo la conservazione del valore aziendale attraverso il sistema della composizione negoziata la cui collocazione normativa all'interno del Codice della Crisi rappresenta un significativo segnale di modernità rispetto alle tradizionali soluzioni di gestioni delle crisi basate sulla realizzazione delle garanzie patrimoniali. Con la composizione negoziata si è spostato il baricentro del trattamento satisfattivo verso l'impresa consentendo di comprendere una crisi come una complessa operazione economica che può avere soluzione in sede contrattuale con una ampia autonomia negoziale a vantaggio della preservazione del valore di impresa.

A tal fine, con l'iniziativa "Bando Contributi per l'Accesso alla Composizione Negoziata per la soluzione delle crisi di impresa - **Anno 2023**" si risponde ai seguenti obiettivi:

- Favorire sistemi di monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario e degli assetti organizzativi;
- Supportare il ricorso alla composizione negoziata per la soluzione delle crisi di impresa.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria iniziale a disposizione dei soggetti beneficiari ammonta a € 20.000,00.

Nel rispetto dell'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 2% delle risorse finanziarie a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, rientranti nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, in possesso dei seguenti requisiti:



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

- a) avere sede legale e/o unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto;
- b) essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A della Maremma e Tirreno;
- c) essere attivi (inizio attività registrata presso la Camera di commercio);
- d) essere in regola, alla data del 31.12.2022 con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni;
- e) non essere in stato di liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)¹;
- g) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
- h) aver presentato istanza per la nomina di un esperto per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14;
- i) aver ricevuto in relazione all'istanza di cui al punto h) la comunicazione di accettazione della nomina dell'esperto per lo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14;

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda. Per i soli requisiti di cui alla lett. c), lett. d), potrà tuttavia essere concesso un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione. In riferimento alla suddetta lett. d) saranno considerate comunque ammissibili le domande di partecipazione inviate da imprese che presentino una irregolarità non superiore a 2 euro.

Inoltre, il beneficiario, al fine di poter accedere all'erogazione del contributo di cui al successivo art. 7, dovrà aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare); la mancanza di tale requisito comporterà la non ammissibilità all'erogazione e la conseguente revoca del contributo concesso, sarà tuttavia concesso un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la eventuale relativa regolarizzazione.

¹ Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

Ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità e degli altri requisiti contenuti nel presente Bando, l'Ente Camerale procederà ad acquisire direttamente le informazioni e la documentazione pertinenti dalla piattaforma telematica di cui all'art. 13 del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 ovvero a richiedere conferma della veridicità delle stesse alle Camere di Commercio territorialmente competenti alla ricezione dell'istanza di nomina dell'esperto.

Art. 4 - CARATTERISTICHE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il Bando prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a copertura del 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) di cui al successivo art. 5 e comunque fino ad un massimo di € 4.000,00.

Nell'ambito della riserva di cui all'art. 2, tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 maggio 2018, n. 27165, è riconosciuta - fino all'esaurimento della predetta riserva - una premialità di € 250,00 aggiuntiva al contributo anche nel caso di raggiungimento della quota massima, ma comunque nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*, qualora l'impresa sia in possesso, al momento dell'erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata Delibera. Per beneficiare di tale premialità, è però necessario che l'impresa sia già in possesso del rating di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando; la premialità non può essere concessa qualora il rating sia acquisito dopo la presentazione della domanda di partecipazione, anche se l'iter di richiesta del rating ha avuto inizio prima della trasmissione dell'istanza. Per l'assegnazione di tale premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma al momento dell'invio telematico.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, soltanto se le risorse disponibili rappresentino almeno il 5% del valore del contributo previsto dal bando.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;
- riaprire i termini in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.
 In caso di esaurimento delle risorse disponibili la Camera provvederà a creare una lista di attesa di imprese ricevibili ma non finanziabili come meglio specificato al successivo art. 8.

Art. 5 - SPESE AMMISSIBILI

È ammissibile esclusivamente la spesa effettuata a partire dal 1° gennaio 2023, a tal fine fa fede la data di emissione della fattura (debitamente quietanzata) riguardante il compenso per la prestazione effettuata per il servizio di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa resa dagli Esperti nominati dalla Commissione Regionale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 ovvero dal Segretario Generale per le imprese sottosoglia ai sensi dell'art. 25-quater del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14.

La spesa si intende al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nella spesa ammessa ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, in fase di presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale.

La spesa è ritenuta ammissibile a condizione che il procedimento di Composizione Negoziata si sia concluso, sulla base della relazione finale redatta dall'Esperto ed inserita nella piattaforma telematica e comunicata all'impresa ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14, con il seguente esito:

- a) Conclusione di un contratto con uno o più creditori che produce gli effetti delle misure premiali di cui alla riduzione degli interessi alla misura legale, se, secondo quanto esposto dall'Esperto nella relazione finale, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni (art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs 114/2019);
- b) Concludere una Convenzione di moratoria di cui all'art. 62 del D.Lgs 114/2019;
- c) Concludere un Accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'Esperto i cui effetti precludono l'assoggettabilità ad azioni revocatorie a condizione che, con la sottoscrizione dell'accordo, l'Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 23, comma 1, lettera c) del D.Lgs 114/2019).

Per le Imprese Minori o sotto soglia:

- d) Conclusione di un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi con continuità aziendale (art. 25quater, comma 3, lettera a) del D.Lgs 114/2019);
- e) Concludere una Convenzione di moratoria di cui all'art. 62 del D.Lgs 114/2019;



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

f) Concludere un Accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'Esperto, la cui pubblicazione del Registro delle Imprese consente la concessione delle agevolazioni fiscali previste dalle misure premiali di cui agli articoli 88, comma 4ter e 101, comma 5 del TUIR a condizione che, con la sottoscrizione dell'accordo, l'Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 25-quater, comma 3, lettera c) del D. Lgs 114/2019).

Sono escluse altresì le seguenti categorie di spese:

- g) le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;
- h) le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborano continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
- i) gli oneri inerenti le forniture di beni e servizi di strutture collegate al beneficiario, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- j) le spese fatturate da soggetti legati da grado di parentela fino al secondo grado al soggetto richiedente il contributo camerale;
- k) i gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- I) le spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
- m) le spese di trasporto, vitto e alloggio;
- n) le spese di comunicazione e spese generali;
- o) Imposte, tasse e altri tributi.

Art. 6 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate **esclusivamente** tramite invio TELEMATICO dal sito web² **www.registroimprese.it** a partire **dalle ore 9:00 del 31 marzo 2023 sino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023**, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

La domanda dovrà, pena irricevibilità della stessa:

- essere redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di partecipazione;

² L'invio telematico delle domande di contributo deve avvenire esclusivamente tramite l'apposito sito web <u>www.registroimprese.it</u>, previa registrazione al servizio Sportello Pratiche (per registrarsi è necessario essere in possesso di SPID, CIE o CNS). Dalla pagina iniziale del sito, scegliere "Sportello Pratiche", poi "Altri Adempimenti Camerali" quindi - in corrispondenza del servizio "Contributi alle imprese" - selezionare "entra", se già utenti, o "registrati", se nuovo utente. La registrazione è gratuita.



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

- essere debitamente sottoscritta: sottoscrizione digitale titolare/legale rappresentante;
- essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al primo paragrafo;
- essere inviata nelle date di apertura del bando, come sopra indicate.

La domanda dovrà **contenere** i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione ".p7m". Gli allegati alla pratica possono essere un massimo di 32 e non devono superare il limite complessivo di 20Mb. Ogni singolo allegato non può superare il limite di 7Mb.):

- A. Modello Base prodotto dalla piattaforma;
- B. **Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente;
- C. **Eventuale delega alla trasmissione/gestione della pratica** nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dall'impresa ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari).

Nel caso in cui l'impresa abbia la completa disponibilità di tutta la documentazione prevista dal successivo art. 7, è possibile presentare, unitamente agli allegati di cui ai precedenti punti A - B - C, anche la domanda di liquidazione completa degli allegati previsti di cui all'art. 7.

È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo. In caso di presenza di un Gruppo di Imprese come previsto dall'art. 25 del D.Lgs 14/2019, ciascuna impresa richiedente, che si trova nelle condizioni indicate dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs 14/2019, dovrà presentare una domanda di contributo individuale, distinta da quelle delle altre imprese appartenenti al medesimo gruppo. Conseguentemente sarà erogato un contributo per ogni singola impresa sia nell'ipotesi che sia nominato un unico Esperto sia nell'ipotesi che siano nominati distinti Esperti per ogni impresa. Nel caso in cui sia nominato un unico Esperto è necessario che lo stesso emetta distinte fatture per il compenso riferibile a ciascuna impresa beneficiaria.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito <u>www.lg.camcom.it</u> dedicate al bando.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.lg.camcom.it.



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

Art. 7 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ³

Le imprese a cui è stata comunicata l'ammissibilità e la concessione del contributo dovranno trasmettere la seguente documentazione alla Camera, entro 60 giorni dall'inserimento da parte dell'Esperto nella piattaforma telematica di cui all'art. 13 del D.Lgs 14/2019 della relazione contenente l'individuazione di una delle soluzioni idonee richiamate dalle lettere da a) ad f) dell'art. 5 del presente bando:

- Domanda di liquidazione (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente (o firma autografa accompagnata da copia del documento di identità del firmatario in corso di validità);
- Copia delle fattura/e intestate al soggetto richiedente il contributo, debitamente quietanzate o
 accompagnate da idonei documenti attestanti l'avvenuto pagamento. Non saranno ammessi
 pagamenti in contanti ⁴. Dalle fatture redatte, si devono evincere con chiarezza le singole voci di
 costo;
- Eventuale delega alla trasmissione/gestione della pratica nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla PEC del soggetto richiedente ma tramite quella di terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari);

Tale documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo **PEC** all'indirizzo: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it, avente come oggetto "Bando Contributi per l'Accesso alla Composizione Negoziata per la soluzione delle crisi di impresa - Anno 2023 **– Rendicontazione".**

Il contributo sarà calcolato sulle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate e non potrà comunque superare il valore del contributo assegnato in fase di concessione.

Ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità e degli altri requisiti contenuti nel presente Bando, l'Ente Camerale procederà ad acquisire direttamente le informazioni e la documentazione pertinenti dalla piattaforma telematica di cui all'art. 13 del D.Lgs 14/2019 ovvero a richiedere conferma della veridicità delle

³ Tale articolo non si applica nel caso in cui sia stata presentata già la rendicontazione (domanda di liquidazione e allegati, di cui al presente art.7) al momento dell'invio della domanda di partecipazione, come indicato nel riquadro evidenziato all'art.6.

⁴ Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati dal soggetto richiedente il contributo ai fornitori di beni e servizi per il tramite di operazioni di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nei casi in cui la documentazione non fosse esaustiva, l'ufficio si riserva di chiedere a comprova copia di estratto conto (bancario, postale, carte prepagate ecc. intestato al soggetto richiedente il contributo). Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione.



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

stesse alle Camere di Commercio territorialmente competenti alla ricezione dell'istanza di nomina dell'esperto.

Art. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro 45 giorni dallo stesso, con l'adozione da parte del Dirigente di un provvedimento di concessione, liquidazione o di rigetto.

A seguito dell'avvio del procedimento l'impresa riceverà comunicazione all'indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione con le indicazioni utili al monitoraggio dello stato di istruttoria della propria pratica.

È prevista una procedura a sportello (di cui all'art. 5 c. 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica; al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data, non appena possibile, comunicazione di esaurimento delle risorse: le imprese potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione, che costituiranno una lista d'attesa. In ogni caso, l'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande che andranno in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell'ipotesi in cui si rendano disponibili, entro la scadenza naturale prevista per la presentazione delle domande, risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza, rifinanziamento, ecc.

L'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a) il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui all'art. 6;
- b) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui all'art. 5;
- d) la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità a quanto richiesto dal bando.

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione di controlli a campione preventivi e/o successivi.



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

La domanda è considerata irricevibile qualora non siano rispettate le condizioni di ricevibilità richiamate all'art. 6. Il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC al soggetto richiedente.

La domanda ricevibile è considerata **ammissibile** se la documentazione risulta regolare e completa e risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art. 3. Qualora invece il richiedente risulti carente di uno o più requisiti richiamati all'art. 3, la documentazione di cui alla lettera B di cui all'art. 6 risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione per poter procedere all'istruttoria della domanda ed alla valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al richiedente fissando un termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC che sospende i termini del procedimento ma che non fa perdere l'ordine cronologico assegnato. La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta, nei termini indicati, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

La domanda ricevibile è considerata **non ammissibile** in caso di irregolarità non sanabile. Il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni lavorativi. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente via PEC cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Art. 9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese;
- a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la presentazione della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.

Art. 10 - DECADENZE E RINUNCE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" (Regolamento UE n.1407/2013);
- sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 13 per cause imputabili al beneficiario sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 9.

In caso di decadenza del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC <u>cameradicommercio@pec.lg.camcom.it</u> indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Rinuncia contributo - Bando Contributi per l'Accesso alla Composizione Negoziata per la soluzione delle crisi di impresa - Anno 2023".



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

Art. 11 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014.

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 12 - CUMULO

Gli aiuti previsti dal presente bando, per gli stessi costi ammissibili, non sono cumulabili con altri aiuti o agevolazioni pubbliche.

Art. 13 - ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni sequenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa,
 la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marina Paino, funzionario del Servizio di Promozione e Sviluppo economico della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che si avvarrà della collaborazione dell'Ufficio Servizi di Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore. E' possibile prendere visione degli atti presso l'Ufficio "Servizi di Promozione e sviluppo economico".

Art. 15 – INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale il richiedente elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.

Per informazioni relative al bando, è possibile inviare una e-mail ad entrambi gli indirizzi:

- Servizi di Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore. Email: alessandro.bartoli@lg.camcom.it
- Servizi di Promozione e Sviluppo economico. Email: promozione@lg.camcom.it

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando.

È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

I dati raccolti possono essere comunicati:



Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 2 marzo 2023 Modificato con Deliberazione della Giunta camerale del 28 marzo 2023

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di servizi collaterali;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento;
- ad ogni Ente pubblico presso il quale sarà necessario verificare le dichiarazioni di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione al bando.

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@lg.camcom.it

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link: www.lg.camcom.it

Art. 17 - TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio www.lg.camcom.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all'indirizzo www.lg.camcom.it